



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

I[^] Ripartizione

<i>Procedura:</i>	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MASSAFRA
<i>CIG:</i>

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

Tra il **Comune di Massafra** – con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Massafra alla Via Giuseppe Livatino n.c. 18 (di seguito e per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice" o "Amministrazione") C. F. 80009410731 e Partita IVA 00858770738

e

..... (di seguito per brevità "Operatore economico") con sede legale in Via n..... C.F. e partita IVA iscritta al Registro delle Imprese e/o a RUNTS in persona di, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato n. 14 in qualità di munito dei relativi poteri

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 17;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n. 72/2013, punto sub 3.1.13;
- il Decreto legislativo 08.04.2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; - la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 4/2012;
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; -la delibera ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016;

- le Linee guida n.15 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.494 del 05 giugno 2019;
- Il Codice di comportamento del Comune di Massafra, adottato con D.G.C. n. 267 del 26.09.2023;
- Il Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'art.83-Bis (Protocolli di legalità) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020, n.120;
- la delibera ANAC n.1120 del 22 dicembre 2020;

Premesso che

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Massafra adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 36/2023, sia sopra che sotto soglia comunitaria;
2. Per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con il Comune;
4. Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella:
 - documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
 - lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
5. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, MePA di Consip S.p.A. nonché l'iscrizione ad altri mercati elettronici riconosciuti dalla normativa, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità;
6. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023;
7. I rapporti con gli enti del Terzo Settore, disciplinati dal Titolo VII del D. Lgs. n. 117/2017, non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina dei patti di integrità;
8. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Massafra e, in generale al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D. Lgs. N.165/2001 e ss.mm.ii.) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore

dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto.

Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara contrassegnata in intestazione, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa. Nel caso di R.T.I./ConSORZI ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./ConSORZIO o Rete di impresa. Nel caso di ConSORZI di cui all'art. 65 comma 2 alle lettere b), c), d) del D. Lgs. n. 36/2023, il documento deve essere presentato, oltre che dal ConSORZIO, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di ConSORZIO, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal ConSORZIO). Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.
3. Il sottoscritto operatore economico:
 - a. dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b. dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d. dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
 - e. dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- f. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g. si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- h. si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- i. l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto;
- j. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Massafra, approvato con D.G.C. n. 267 del 26.09.2023 e pubblicato su "Amministrazione Trasparente - <Codice di comportamento> e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati;
- k. la sottoscritta ditta si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i.
- l. la sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra;
- m. la sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1. L'Amministrazione aggiudicatrice (individuata nella Ripartizione a cui è attribuita la responsabilità del procedimento):
 - a. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Massafra e, anche dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza vigente, ora confluito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (c.d PIAO);
 - b. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

- d. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
 - f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
 - g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - h. si impegna all'atto della nomina dei componenti, la commissione di gara siano rispettate le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 - i. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
3. Il personale del Comune, nonché tutti i soggetti che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti di terzi, o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne influenzare l'attività esterna, impiegato in ogni livello nell'esecuzione della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto e, di conseguenza, ai sensi delle Linee Guida n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione, paragrafo 6 "Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara", "rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000". *"La comunicazione è resa per iscritto e*

protocollata per acquisire certezza in ordine alla data". Il personale dipendente rende la dichiarazione suddetta al proprio Dirigente. I Dirigenti rendono la dichiarazione suddetta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b. la risoluzione di diritto del contratto;
 - c. perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
 - d. interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione aggiudicatrice in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica con l'applicazione, in concreto, delle sanzioni secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 4 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 4 lett. a), b), c), d). L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1 lett. c) del presente articolo.
3. Il Comune di Massafra, nel caso ravvisi violazione del Patto di Integrità, tramite il Dirigente interessato, provvede alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso infruttuosamente, il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Dirigente disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili e le penali previste resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni e alla scadenza del periodo di garanzia in quanto fornito. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6 Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di integrità tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici, sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione necessaria per partecipare alla gara.

Il Presente patto di Integrità sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.

Luogo e data _____

Firma del Legale Rappresentante

Il Dirigente

Il sottoscritto ("Operatore economico") _____ quale procuratore e legale rappresentante dichiara:

- di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4, comma 3, della presente scrittura e dichiara, altresì, di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2, punto 6, 7, 8 e articolo 4, comma 1.

Luogo e data _____

Firma del Legale Rappresentante
